

R.G. 93-1/2023 P.U.



**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesca Iaquinta, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 93-1/2023 promosso da:

RAZZA FABIO, nato a Caltagirone (CT) il 10.05.1979 e residente

, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Curti, quanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Andrea Danieli, presso il cui studio in Novara, Corso Cavallotti n. 11 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti

Letto il ricorso depositato dal sig. FABIO RAZZA per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che non risultino presenti le condizioni soggettive ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre la *“la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento”*;

ritenuto di disporre il divieto di iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore in quanto misure funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali nuove azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica

DISPONE che la proposta ed il piano presentati da **RAZZA FABIO**, nato a Caltagirone (CT) il 10.05.1979 (C.F. RZZFBA79E10B428Z) e residente



ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC.

Novara, 20 novembre 2023

Il Giudice
dott.ssa Francesca Iaquina



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

Nell'interesse del

Sig. **FABIO RAZZA** nato a Caltagirone (CT) il 10.05.1979 e residente _____, agli effetti del presente procedimento rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Paolo Curti, C.F. _____, (numero di fax 0321 683196 e indirizzo di posta elettronica certificata avvpaolocurti@pec.ordineavvocatinovara.it a cui indirizzare le successive comunicazioni), quanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Andrea Danieli, C.F. _____, (numero di fax 0321 683196 e indirizzo di posta elettronica certificata andreadanieli@pec.ordineavvocatinovara.it a cui indirizzare le successive comunicazioni), presso il cui studio in Novara, Corso Cavallotti n. 11 elegge domicilio

PREMESSO CHE

il signor Fabio Razza

1. versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
2. ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
3. non è soggetto od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;



4. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
5. non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
6. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
7. è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmette in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
8. trasmette altresì in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi della Provincia di Novara, redatta dal Dott. Fabrizio Colombo, con studio in Novara al corso Italia n. 1, quale Gestore della crisi, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
9. le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad una truffa subita nell'anno 2011 a danno del sig. Razza e dell'in allora moglie sig.ra

nonché dalla successiva separazione e cessazione degli effetti



civile del matrimonio degli stessi con la precisazione che dall'unione dei sig.ri
Razza e _____ è nato, _____ il figlio _____ ancora
minorenne;

10. in ragione di quanto esposto al punto 2, il sig. Razza non è stato più in grado di onorare i finanziamenti contratti ed in particolar modo il mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e lo stesso ha contratto debiti per euro 80.000,00 circa;
11. in particolare, a seguito del mancato pagamento del mutuo ipotecario la Unicredit S.p.a. ha provveduto a dare seguito alla procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che ha portato alla vendita dell'appartamento del sig. Razza ed al pignoramento del quinto dello stipendio per il residuo dovuto - a seguito della citata vendita - il cui residuo ad oggi ammonta a circa € 45.000,00;
12. tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
13. attualmente il ricorrente vive con la di lui madre anziana, pensionata ed invalida, presso l'abitazione di quest'ultima in _____ alla via _____ partecipando alle spese locative e di vitto per circa € 400,00/mese;
14. a seguito della cessazione del rapporto coniugale il sig. Razza contribuisce al mantenimento del figlio minore per € 300,00/mese;
15. ad oggi il ricorrente svolge attività di operaio a tempo indeterminato presso la _____ con la mansione di confezionatore, con un reddito mensile di circa € 1.400,00, sul quale gravano le seguenti trattenute:

tipologia trattenuta	PIGNORAMENTO
creditore	Do Bank Spa / Unicredit
debito totale	50.875,47
trattenuta mensile media (15% del netto)	277,20
data inizio	set-18



data fine presunta	apr-35
totale trattenuto al 02/11/2023	13.643,63
debito residuo	37.231,84

tipologia trattenuta	PIGNORAMENTO
creditore	IFIS NPL SPA
debito totale	8.794,50
trattenuta mensile media (5% del netto)	92,40
data inizio	apr-19
data fine presunta	mag-28
totale trattenuto al 02/11/2023	3.890,66
debito residuo	4.903,84

tipologia trattenuta	CONTRIBUTO MANTENIMENTO
creditore	coniuge
trattenuta mensile	300,00
data inizio	lug-14

16. è da precisare che il sig. Razza è un invalido al 67% riconosciuto dall'INPS e che, quindi, le aspirazioni lavorative limitate non consentono la possibilità di aumento reddituale del ricorrente;

17. le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito familiare (causa la fuoriuscita della moglie dal nucleo familiare), nelle spese mensili da affrontare per il mantenimento del figlio minore e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;

18. come da prospetto in allegato alla relazione predisposta dall'OCC, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi, il consumatore è attualmente debitore delle seguenti somme:

- IFIS NPL INVESTING SPA (ex credito AGOS DUCATO): € 21.347,34 - Prestito personale;
- AXACTOR ITALY SRL (ex credito CREDIT AGRICOLE CARI-PARMA): € 5.761,51 - Conto corrente cointestato con la sig.ra Samantha Rizzi (ex cognata);



- IFIS NPL 2021-1 SPV SRL (ex credito RUBIDIO SPV SRL precedentemente credito AGOS DUCATO): € 6.613,12 - Linea di credito a mezzo carta di credito;
- PRISMA SPV SRL (ex crediti UNICREDIT) € 47.107,76 - Mutuo fondiario;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE: € 272,72 - Imposta di registro derivante da pignoramento presso terzi;

Totale complessivo: € 81.102,45

19. pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 14/2019, il proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata al presente ricorso, con l'ausilio del Dott. Fabrizio Colombo, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi della Provincia di Novara

20. la proposta di accordo prevede *una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, nonché uno stralcio di talune posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente nel piano allegato alla relazione predisposta dall'OCC e nello specifico* l'importo mensile che il sig. Razza mette a disposizione della Procedura per la durata di cinque anni (14 mensilità annuali) è pari ad € 230,00, per una liquidità complessiva di € 16.100,00.

Sulla base dell'attivo indicato e del passivo ricostruito dal referente OCC è possibile formulare le previsioni che seguono.

La liquidità sopra quantificata verrà destinata al pagamento dei creditori con le seguenti modalità e tempistiche:

i. pagamento nella misura del 100%, ed entro tre anni dall'omologa, dei creditori prededucibili;



ii. pagamento nella misura del 100%, ed entro tre anni dall'omologa, dei creditori con privilegio generale;

iii. pagamento nella misura del 12,45%, ed entro cinque anni dall'omologa, dei creditori considerati chirografari.

Di seguito si riporta tabella riassuntiva:

Tipologia - Credito riconosciuto - Credito soddisfatto - % - Termine pagamento

Prededuzione - 6.404,84 - € 6.404,84 € - 100% - entro 3 anni

Privilegio - 313,67 - € 313,67 - 100% - entro 3 anni

Chirografario - € 75.378,91 - € 9.381,49 - 12,45% entro 5 anni

Tutto ciò essenzialmente premesso il Signor Fabio Razza, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

“- in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia



data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze”.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00

Con salvezza di ogni diritto.

Novara, li 02.11.2023

Avv. Paolo Curti

Avv. Andrea Danieli

